



TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott. Flavio Cusani,
letti gli atti del proc. iscritto al **R.G.NR. 695/2023**;
all'esito dell'odierna udienza a trattazione scritta telematica, ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

TRA

_____, rappresentati e
difesi dall'avv. _____ come da procura in atti

RICORRENTE

E

Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv.
_____, come da procura in atti

RESISTENTE

Il giudice, esaminato il ricorso depositato in data 17/2/2023, lo
ritiene in parte fondato e quindi accoglibile per quanto di ragione.

OSSERVA

I ricorrenti hanno esposto che ebbero a stipulare con la Banca
Popolare di Ancona, oggi Intesa Sanpaolo s.p.a., il contratto di
mutuo fondiario/ipotecario n. _____ di euro 156.071,17,
del 27/03/2008, a rogito del Notaio
repertorio n° _____ raccolta n° _____, della durata di 240 mesi,
con un pagamento di n. 12 rate per anno, dell'importo di €
1.109,62 cadauna, con TAN "fisso" del 5,90%, un tasso di mora
pari a 2 punti percentuali in più del tasso contrattuale (quindi
TAN+2=7,90%) ed un ISC pari al 6,2006%. Successivamente, in
data 20/03/2015, interveniva tra le parti un "accordo di modifica"
delle condizioni contrattuali con il quale si è previsto la modifica
del tasso di interesse da fisso (5,90%) a variabile 3,60%

indicizzato Euribor 360, 3 mesi, arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato dello spread di 3,50 punti percentuali. Riguardo a tale accordo contrattuale i ricorrente deducevano: l'usurarietà delle condizioni contrattuali e del tasso di interesse; l'indeterminatezza del piano di ammortamento ed alla violazione della normativa sulla trasparenza dovute in particolare alla mancata indicazione in contratto del regime finanziario e dell'imputazione del capitale e degli interessi, con violazione dell'art. 117 TUB; la violazione della delibera CICR del 09.02.2000 ed omessa indicazione in contratto del Tae; l'omessa esplicitazione contrattuale del regime finanziario "composto" applicato, in luogo di quello semplice art.1284 e 821 c.c.; l'omessa esplicitazione in contratto dell'importo della rata e del criterio di determinazione del valore della stessa e della formula di calcolo del tasso di interesse; l'omessa esplicitazione in contratto del criterio di imputazione degli interessi e del criterio di rimborso del capitale; l'omessa allegazione del piano di ammortamento che ha di fatto impedito al cliente di conoscere ex ante la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi, il debito residuo alla scadenza di ogni rata e di avere dunque, una effettiva consapevolezza degli impegni assunti. I ricorrenti argomentavano che la banca, non consegnando il piano di ammortamento e non riportando il contratto alcuna informazione nè in riferimento al regime finanziario applicato, "interesse semplice e/o interesse composto", al criterio di calcolo della rata, né alcuna informazione in riferimento al criterio di imputazione degli interessi, di fatto aveva concluso un contratto di mutuo a condizioni di restituzione indeterminate ed indeterminabili, come oggettivamente risultante dal testo del contratto e dei documenti ad esso allegati. Chiedevano, pertanto, al giudice di accertare e dichiarare l'usurarietà del mutuo e quindi di condannare la resistente a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva

indebitamente percepita a titolo di interessi, spese, e costi, pari ad euro 85.797,21 , oltre i successivi interessi a valere sulle rate a scadere successive alla rata 173, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo; in via subordinata di accertare e dichiarare la nullità del piano di ammortamento e l'indeterminatezza del tasso d'interesse e delle condizioni che ne disciplinano l'applicazione dei costi a carico dei mutuatari/consumatori ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419, comma 2, 1339 e 1284, comma 3, c.c., o dell'art.117 comma 4 e 7 del Tub e, quindi, condannare la resistente a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva ripetibile pari ad euro 85.797,21, oltre i successivi interessi a valere sulle rate a scadere successive alla rata 173, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo; in via subordinata, per effetto della indeterminatezza del tasso di interesse e delle condizioni contrattuali, sostituendo il tasso d'interesse con il tasso BOT ex art.117 TUB, condannare la resistente a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva ripetibile pari ad euro 75.499,71 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte in termini di interessi e polizza, oltre a euro 1.294,47 per mitigazione degli interessi a scadere a valere sulle rate future, come dettagliatamente riportato al punto sub C) della CTP prodotta in giudizio; in via gradatamente subordinata, per effetto della indeterminatezza del tasso di interesse e delle condizioni contrattuali, sostituendo il tasso d'interesse, per tutto il periodo, con il tasso legale ex art. 1284 c.c. comma 3, unitamente alla capitalizzazione semplice, condannare la resistente a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva ripetibile pari ad euro 68.332,79 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte a

titolo di interessi e polizza, oltre euro 1.058,81 per mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, come dettagliatamente riportato al punto sub D) della CTP; in via ulteriormente subordinata, per effetto della nullità del regime di capitalizzazione composto, ricalcolando il tasso d'interesse, per tutto il periodo, con il regime di capitalizzazione semplice, condannare la resistente a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva ripetibile pari ad euro 41.344,10 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di interessi e polizza, oltre mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, come dettagliatamente riportato al punto sub E) della CTP; in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità del contratto delle polizze assicurative, perché stipulate con pratiche scorrette a norma dell'art. 36-bis del d.l. 201/2011 e dell'art. 28, comma 1, d.l. 1/2012 e, per l'effetto, condannare la resistente a restituire alla parte ricorrente la somma del premio corrisposto, pari a complessivi euro 6.071,17, come dettagliatamente riportato al punto sub F) della CTP; oppure, riconoscere ai mutuatari l'importo di euro 6.071,17 o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando la determinazione e/o determinabilità delle condizioni indicate in contratto e la perfetta conformità delle stesse alla normativa ordinaria e di settore, anche con previsione di una clausola di salvaguardia per l'eventualità che i tassi superassero la soglia usuraria.

Espletata l'attività con il dott. comm. [nome] la causa veniva discussa e decisa.

Per l'analisi dettagliata dei motivi di impugnazione del contratto di mutuo, questo giudice condivide e fa proprio l'operato del ctu, il quale ha risposto in linea tecnica alle varie ipotesi di conclusioni sollecitate dal giudice e dalle parti, in funzione delle varie possibili decisioni spettanti al giudice. Questo

giudice, quindi, condivide e qui richiama l'impostazione e il contenuto esposto nella relazione di ctu, anche in risposta alle osservazioni tecniche di parte.

Tra le soluzioni prospettate dal ctu, questo giudice condivide quella che si fonda sull'indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni di restituzione della somma mutuata, sotto il profilo della mancata indicazione dell'importo della rata fissa da restituire, della mancata allegazione di un determinato piano di ammortamento, dell'insufficienza del contenuto contrattuale e dei documenti ad esso allegati per capire il costo complessivo effettivo del mutuo per i mutuatari.

L'omessa indicazione in contratto delle 'altre condizioni', enunciate nell'art. 117 TUB, comma 4°, richiama l'applicazione del comma 7° del medesimo articolo, con applicazione del tasso sostitutivo BOT in regime di capitalizzazione semplice. Non può condividersi l'altra ipotesi di ricalcolo formulata dal CTU che prevede l'impiego del tasso sostitutivo Bot, unitamente alla capitalizzazione composta, in quanto sarebbe un non senso logico, visto che il CTU fonda l'applicazione del tasso sostitutivo proprio sulla riscontrata indeterminatezza delle condizioni di restituzione, tra le quali non è prevista di certo in contratto alcuna forma di capitalizzazione.

In ragione di tanto, il calcolo del CTU da considerarsi accoglibile è quello di cui all'ipotesi conclusiva 1-A in base alla quale, alla data della domanda giudiziale (rata n. 174) risulta un saldo a credito dei mutuatari a titolo di maggiori interessi pagati pari ad euro 47.185,99.

Essendo stata richiesta la restituzione di tale somma dai ricorrenti, non essendo stata eccepita la compensazione con il credito della banca in linea capitale – residuo dovuto euro 34.028,13 come calcolato dal ctu - va accolta la domanda

principale di condanna della banca alla restituzione della somma indebitamente pagata a titolo di interessi non dovuti.

Chiaramente resta ferma la possibilità della banca di applicare in sede stragiudiziale la compensazione con il suo credito da mutuo, se già esigibile e se sussistenti i presupposti per operare la compensazione legale, ma il punto non è da considerarsi oggetto del presente decisum.

Sulla somma da restituire ai ricorrenti vanno applicati gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale, non vertendo la banca in mala fede (art. 2033 c.c.).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione e trattazione.

P.Q.M.

1) accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna la resistente alla restituzione ai ricorrenti della somma di euro 47.185,99 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo

2) rigetta ogni altra domanda

3) condanna la resistente al pagamento ai ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 4.711,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.

Si comunichi.

Benevento, 17/11/2023.

Il Giudice

dott. Flavio Cusani